

Management System Guideline

Operazioni con Interessi degli Amministratori e Sindaci e
Operazioni con Parti Correlate

Allegato B | Obblighi di Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate



14 giugno 2021

All. msg-c-pc-eni spa-B_it_r04



INDICE

1. INTRODUZIONE	3
1.1 Obiettivi del documento	3
1.2 Ambito di applicazione e modalità di recepimento	3
2. OBBLIGHI DI INFORMAZIONI AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	4
2.1 Documento Informativo per le Operazioni di Maggiore Rilevanza	4
3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PERIODICA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NELLA DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA DI ENI	6
4. OBBLIGHI INFORMATIVI PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	7
5. COMUNICATI STAMPA SU OPERAZIONI PRICE-SENSITIVE CON PARTI CORRELATE	8
FORMAT DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE	9

1. INTRODUZIONE

1.1 Obiettivi del documento

Obiettivo del presente documento è quello di disciplinare il contenuto e i termini per la pubblicazione del Documento Informativo per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, nonché per effettuare la relativa comunicazione a Consob. Sono altresì disciplinati gli obblighi di informazione periodica per le Operazioni con Parti Correlate e gli obblighi informativi per le Operazioni di Minore Rilevanza e il contenuto dei comunicati stampa su Operazioni che si qualificano price-sensitive.

Restano ferme e si intendono qui richiamate le definizioni contenute nella MSG “Operazioni con Interessi degli Amministratori e Sindaci e Operazioni con Parti Correlate” (di seguito “MSG”) e nell’Allegato C alla MSG.

1.2 Ambito di applicazione e modalità di recepimento

Il presente Allegato ha gli stessi ambiti di applicazione e modalità di recepimento della MSG.

2. OBBLIGHI DI INFORMAZIONI AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

2.1 Documento Informativo per le Operazioni di Maggiore Rilevanza

In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, Eni SpA predispone, ai sensi della normativa vigente, un documento informativo (di seguito “Documento Informativo”) redatto in conformità all’Allegato 4 del Regolamento Consob “Parti Correlate” (v. Format “Documento informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate” di cui al presente Allegato).

Il Documento Informativo è predisposto anche qualora, nel corso dell’esercizio, Eni SpA e/o società controllate da Eni SpA o Soggetti Assimilati ai sensi della MSG concludano con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest’ultima sia a Eni SpA, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate nell’Allegato A alla MSG. Ai fini del cumulo rilevano anche le Operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le Operazioni eventualmente escluse ai sensi del capitolo 10 della MSG.

2.1.1 Termini per la pubblicazione del Documento Informativo

Fermo quanto previsto dalla MSG “Abuso delle Informazioni di Mercato (Emittenti)” e dalla normativa vigente in materia di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall’approvazione dell’Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero, qualora lo stesso deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo Documento Informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall’approvazione della proposta da sottoporre all’Assemblea.

Nell’ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di Operazioni, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall’approvazione dell’Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui Eni SpA ha avuto notizia dell’approvazione dell’Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

Ai sensi dell’articolo 114, comma 2, del Testo unico della Finanza, le società controllate trasmettono tempestivamente le informazioni necessarie alla predisposizione del Documento secondo le modalità previste da Eni SpA.

Quando un’Operazione di Maggiore Rilevanza è di competenza dell’assemblea o dev’essere da questa autorizzata, qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo pubblicato, Eni SpA, entro il ventunesimo giorno prima dell’Assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del Documento. Eni SpA può includere mediante riferimento l’informazione già pubblicata.

2.1.2 Pubblicazione dei pareri del Comitato Controllo e Rischi (o del Comitato Remunerazione) o di Esperti Indipendenti

Nei termini previsti per la pubblicazione del Documento Informativo Eni SpA mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri del Comitato Controllo e Rischi¹ e degli Esperti Indipendenti di cui il Comitato Controllo e Rischi o il Consiglio di Amministrazione si siano eventualmente avvalsi. Con riferimento ai pareri degli Esperti Indipendenti, Eni SpA può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento Consob "Parti Correlate" (v. Format "Documento informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate" di cui al presente Allegato), motivando tale scelta.

2.1.3 Fusioni, scissioni, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni

Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, Eni SpA sia tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato 4 del Regolamento Consob "Parti Correlate" (v. "Format Documento Informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate" di cui al presente Allegato) per la redazione del documento informativo e dai medesimi articoli 70 e 71.

In tal caso, il Documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Laddove siano pubblicati documenti separati, Eni SpA può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

2.1.4 Comunicazione alla Consob

Le società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob i documenti e i pareri in precedenza indicati mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

¹ Ovvero del Comitato Remunerazione in caso di Operazioni aventi ad oggetto la remunerazione di Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA.

3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PERIODICA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NELLA DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA DI ENI

Ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo unico della Finanza, Eni SpA fornisce informazione, nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale:

- a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima Relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

Con riguardo alle informazioni da includere nella documentazione periodica sulle singole Operazioni, costituiscono informazioni rilevanti:

- a) nella relazione sulla gestione annuale:
 - 1. ove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrare le Operazioni con Parti Correlate anche con riferimento alla strategia perseguita con tali Operazioni;
 - 2. l'indicazione per ciascuna Operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni:
 - il nominativo della controparte dell'Operazione;
 - la natura della relazione con la Parte Correlata;
 - l'oggetto dell'Operazione;
 - il corrispettivo dell'Operazione;
 - ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'Operazione con Parti Correlate sul bilancio dell'impresa;
- b) nella relazione intermedia sulla gestione:
 - 1. qualsiasi modifica delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento;
 - 2. l'indicazione per ciascuna Operazione, anche in forma tabellare, delle informazioni indicate nella precedente lettera a), punto n. 2).

L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi. Inoltre qualora un'Operazione classificabile di Maggiore Rilevanza sia oggetto di esonero dalle procedure autorizzative descritte nella MSG in quanto Operazione Ordinaria conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard secondo quanto previsto dal capitolo 10, lett. h) Eni è tenuta a dare comunicazione a Consob e al Comitato Controllo e Rischi (o al Comitato Remunerazione) entro i termini di cui al capitolo 10, lett. h) delle informazioni relative a controparte, oggetto, corrispettivo delle Operazioni escluse, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che le Operazioni siano Ordinarie e concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. Inoltre, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, in aggiunta a quanto previsto alla lettera "a" del presente paragrafo, è fornita indicazione della circostanza che le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, ancorché rilevanti, sono state concluse nel reporting period avvalendosi dell'esenzione procedurale.

4. OBBLIGHI INFORMATIVI PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Fermo quanto previsto dal precedente capitolo 3, non ci sono obblighi informativi esterni specifici per le Operazioni di Minore Rilevanza, ad eccezione delle Operazioni approvate con parere negativo del Comitato Controllo e Rischi (o del Comitato Remunerazione), delle quali va data informativa al pubblico su base trimestrale con evidenza della controparte, oggetto e corrispettivo dell'Operazione, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere.

5. COMUNICATI STAMPA SU OPERAZIONI PRICE-SENSITIVE CON PARTI CORRELATE

Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia comunicata al pubblico mediante un comunicato stampa diffuso in ottemperanza alla normativa vigente in materia di market abuse e della MSG "Abuso delle Informazioni di Mercato (Emittenti)" quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'Operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura di tale correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- d) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza di cui all'Allegato A alla MSG e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del documento informativo per le Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e gli eventuali casi di esclusione procedurale di cui al capitolo 10 della MSG;
- f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante il parere contrario del Comitato Controllo e Rischi².

² Ovvero del Comitato Remunerazione in caso di Operazioni aventi ad oggetto la remunerazione di Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA.

FORMAT DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Nei casi in cui Eni SpA e/o società controllate da Eni SpA (o Soggetti Assimilati ai sensi della MSG e dell'Allegato C) pongano in essere Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Documento Informativo previsto al paragrafo 2.1 del presente Allegato deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione con Parte Correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all'Operazione

- 2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione.
- 2.2. Indicazione delle Parti Correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia al Consiglio di Amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'Operazione.
- 2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'Operazione.

Qualora l'Operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato Controllo e Rischi³, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

- 2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di Operazioni simili.

Qualora le condizioni economiche dell'Operazione siano definite Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di Esperti Indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli Esperti Indipendenti;
- le valutazioni effettuate per selezionare gli Esperti Indipendenti e le verifiche circa l'indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli Esperti Indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società; (ii) Eni SpA, i soggetti che controllano Eni SpA, le società controllate da Eni SpA o soggette a comune controllo con quest'ultima, nonché gli amministratori delle predette società prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi Esperti Indipendenti;

³ Ovvero del Comitato Remunerazione in caso di Operazioni aventi ad oggetto la remunerazione di Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA.

- i termini e l'oggetto del mandato conferito agli Esperti Indipendenti;
- i nominativi degli Esperti Indipendenti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli Esperti Indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet di Eni. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso a informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli Esperti Indipendenti in relazione alla specifica Operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli Esperti Indipendenti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli Esperti Indipendenti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza di Eni SpA, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

2.5. Un'illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili.

Se l'Operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato articolo 70 ovvero dall'articolo 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi del paragrafo 2.1.3.

2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione di Eni SpA e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'Operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

2.7. Nel caso di Operazioni ove le Parti Correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti di Eni SpA, informazioni relative agli strumenti finanziari di Eni SpA detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in Operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell'Allegato 1 al Regolamento Delegato (UE) n. 2019/980.

2.8. Indicazione degli organi o degli Amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'Operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo al Comitato Controllo e Rischi⁴.

Con riferimento alle delibere di approvazione dell'Operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'Operazione, ovvero si sono astenuti, specificando in modo dettagliato le motivazioni degli eventuali

⁴ Ovvero del Comitato Remunerazione in caso di Operazioni aventi ad oggetto la remunerazione di Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA.

dissensi o astensioni. Indicare che gli eventuali pareri del Comitato Controllo e Rischi⁵ sono allegati al Documento Informativo o pubblicati sul sito internet della Società.

2.9. Se la rilevanza dell'Operazione deriva dal cumulo di più Operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Eni SpA, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette Operazioni.

⁵ Ovvero del Comitato Remunerazione in caso di Operazioni aventi ad oggetto la remunerazione di Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA.